

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SALERNO

TORNATA DEL 14.10.2021 (ORE 16:00)

...

PUNTO N. 5 DELL'ORDINE DEL GIORNO: ESECUZIONE D.L.
127/2021

Relazione il Consigliere Segretario.

Visto il D.L. 21.9.2021, n. 127, pubblicato in G.U. 21.9.2021, n. 226;

Considerato, in particolare, l'art. 1 del detto decreto che ha inserito l'art.
9 quinquies al D.L. 52/021, conv. in L. 87/21, ai sensi del quale:

“1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.



2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative di cui al primo periodo. Per le regioni e gli enti locali le predette linee guida, ove adottate, sono definite d'intesa con la Conferenza



unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

7. L'accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 8 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 7, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500.



9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 8 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

10. Al personale di cui al comma 1 dell'articolo 9-sexies, collocato fuori ruolo presso le amministrazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 9-sexies, commi 2 e 3, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo.

11. Fermo restando quanto previsto al comma 12, ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 8.

12. Gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di cui al presente articolo.

13. Le amministrazioni di cui al comma 1, provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»”.

Viste la linee guida in materia di condotta delle PP.AA. per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale, emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed allegata al presente verbale;

Vista la scheda di lettura del D.L. 21-9-2021, n. 127 predisposta dal Consiglio Nazionale Forense in data 23-9-2021 ed, in particolare, la premessa ed il punto n. 2;

PROPONE



al Consiglio di adottare le seguenti modalità operative per la organizzazione delle verifiche di cui al comma 4 dell'art. 1 del D.L. 127/2021, come disposto dal comma 5 della medesima disposizione.

Il Consiglio

sentita la relazione del Consigliere Segretario,

visto l'art. 1 del D.L. 127/2021;

vista la scheda di lettura del CNF del 23-9-2021,

visto l'art. 1, comma 2, D.Lgs 165/2001,

all'unanimità,

definisce ed adotta le seguenti

**modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al
comma 4 dell'art. 1 D.L. 127/2021:**

ARTICOLO 1 – MODALITA' DI ACCESSO AL LUOGO DI LAVORO

Al personale amministrativo dipendente, nonché a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l'Ordine degli Avvocati di Salerno, ivi inclusi i consulenti, i concessionari, i prestatori d'opera ed i Consiglieri dell'Ordine, ad eccezione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, è fatto obbligo di possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19 di cui all'art. 9, co. 2, D.L. 52/2021, conv. con mod. in L. 87/2021.

Ai sensi della richiamate linee guida si specifica che sono tenuti all'esibizione del Green Pass, altresì, coloro che sono chiamati, anche occasionalmente, per attività straordinaria, nonché i frequentatori di corsi



di formazione. In altri termini, solo i visitatori che dovessero recarsi presso gli uffici dell'Ordine per l'erogazione di servizi che l'Ente è tenuto a prestare sono esenti da tale esibizione. Vi sono, invece, tenuti coloro che dovessero accedere a qualunque altro titolo, ad esempio per lo svolgimento di una riunione, incontro e/o similari.

ARTICOLO 2 – SOGGETTI TENUTI ALLA VERIFICA DELLE PRESCRIZIONI DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 1 E 2, D.L. 127/2021

Il Presidente ed il Consigliere Segretario dell'Ordine degli Avvocati di Salerno in ragione dell'art. 7 del Regolamento OAS approvato giusta delibera consiliare assunta nella tornata del 17-12-2020, anche in nome e per conto del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno, in qualità di datore di lavoro, sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del D.L. 127/2021.

Il datore di lavoro - quale soggetto preposto al controllo - è il Dirigente apicale o altro soggetto equivalente secondo l'ordinamento dell'Ente.

ARTICOLO 3 – SOGGETTI INCARICATI DELL'ACCERTAMENTO E DELLE CONTESTAZIONI DELLE VIOLAZIONI

Con atto formale del Consigliere Segretario cui il Consiglio dà mandato di eseguire la presente deliberazione, saranno individuati i soggetti incaricati dell'accertamento e delle contestazioni delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 D.L. 127/2021, preferendo nell'individuazione i dipendenti con il più alto grado in servizio.



ARTICOLO 4 – MODALITA' OPERATIVE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE

Le verifiche verranno effettuate, allo stato, in conformità al comma 5 dell'art. 1 D.L. 127/2021, con riserva di modificazione, sostituzione e comunque tenendo delle allegate Linee Guida per l'omogenea definizione delle stesse da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

ARTICOLO 4.1 – LUOGO DELLE VERIFICHE E ARTICOLAZIONI DELL'ENTE

Le verifiche di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 D.L. 127/2021 sono effettuati al momento dell'accesso al luogo di lavoro presso la sede principale dell'Ordine degli Avvocati di Salerno ovvero presso le sedi secondarie ed, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo presso i locali del Palazzo di Giustizia di Corso Garibaldi, precisando che, per quanto attiene all'insediando Consiglio Distrettuale di Disciplina di Salerno, tale articolazione individuerà autonomamente i soggetti di cui al precedente articolo 3. Allorquando nella sede di Corso Garibaldi si insedieranno altre articolazioni dell'OAS quali, ad esempio, l'Organismo di Mediazione del Foro di Salerno, la Camera Arbitrale del Foro di Salerno, lo Sportello per il Cittadino e lo Sportello Antiviolenza, il COA di riserva di integrare la presente deliberazione recependo e/o individuando gli ulteriori soggetti tenuti alle verifiche ex comma 5 dell'art. 1 D.L. 127/2021, precisando che il luogo delle verifiche sarà la sede di ciascuna articolazione e/o organismo dell'OAS stesso.



ARTICOLO 4.2 – STRUMENTAZIONE PER LE VERIFICHE

Le verifiche delle certificazioni verrà, allo stato, realizzata mediante l'utilizzo, anche senza necessità di connessione ad internet, dell'APP "VERIFICAC19" installata sui dispositivi mobili dei dipendenti individuati ai sensi del precedente art. 3. Come risulta dal sito [dgc.gov.it](https://www.dgc.gov.it), tale applicazione non memorizza informazioni personali sui dispositivi dei verificatori ed attua la minimizzazione delle informazioni trattate attraverso la diminuzione del numero di dati visualizzabili e sarà scaricata dall'indicato sito istituzionale. Per ogni ulteriore informazione relativa all'autenticità e validità della certificazione emessa si rimanda al detto portale istituzionale (<https://www.dgc.gov.it/web/app.html>).

ARTICOLO 4.3 – SANZIONI

Il personale dei cui al comma 1 dell'art. 1 D.L. 127/2021, nel caso in cui non comunicò di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti priva della predetta certificazione al momento dell'accesso ai locali dell'OAS, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31-12-2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per i giorni di assenza ingiustificata, di cui al primo periodo della presente disposizione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.



L'accesso dei lavoratori di cui all'art. 1 del presente deliberato in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 D.L. 127/2021, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita tra Euro 600,00 ed Euro 1.500,00, irrogata dal Prefetto di Salerno. A tal fine, i soggetti incaricati dell'accertamento di cui all'art. 3 del presente deliberato trasmettono i verbali di accertamento in parola al Prefetto di Salerno senza indugio.

ARTICOLO 4.4 – SANZIONI DISCIPLINARI

L'accesso dei soggetti di cui all'art. 1 del presente deliberato agli Uffici dell'Ordine degli Avvocati di Salerno in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 4.3 del medesimo deliberato è sanzionato secondo le norme dell'ordinamento di appartenenza. Il verbale di accertamento della violazione è trasmesso senza ritardo al titolare dell'azione disciplinare.

ARTICOLO 5 – EFFICACIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE

La presente deliberazione avrà efficacia dal 15-10-2021 al 31-12-2021, fatta salva ogni integrazione e/o modifica che si ritenga necessaria e/o opportuna ove vengano ed allorquando vengano emanate le Linee Guida di cui al comma 5 dell'art. 1 D.L. 127/2021.

ARTICOLO 6 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente indicato nel presente deliberato, si rinvia al D.L. 127/2021 ove e per quanto compatibile ed alle Linee Guida



emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in particolare gli articoli 1.2,1.3,1.45,1.6.

ARTICOLO 7 – COPERTURA FINANZIARIA

L'Ordine degli Avvocati di Salerno provvede alle attività di cui all'art. 1 D.L. 127/2021, recepite nel presente deliberato, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ed il Consiglio, sempre all'unanimità,

dispone

la trasmissione del presente provvedimento a cura della Segreteria dell'Ordine:

- 1) al personale amministrativo dipendente dell'Ordine degli Avvocati di Salerno, nonché a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l'OAS e, pertanto, a tutti i consulenti, concessionari, prestatori d'opera e Consiglieri dell'Ordine;
- 2) al Consiglio Nazionale Forense ed alla Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense;
- 3) agli Ordini degli Avvocati del Distretto;
- 4) al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Salerno;
- 5) al Ministero della Giustizia, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;



- 6) a tutti i Capi degli Uffici Giudiziari, giudicanti e requirenti, del Distretto;
- 7) al dott. Carlo De Rosa in qualità di medico dell'Ordine degli Avvocati di Salerno;
- 8) alle OOSS ed alle RSU;

dispone e dà mandato al Consigliere Segretario di adottare gli ordini di servizio conseguenziali;

dispone, infine, che il presente deliberato sia pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in apposita Sezione e nella sezione news, incaricando il Responsabile p.t. della Transizione Digitale di curarne l'attuazione immediata;

dà mandato, infine, ai Consiglieri delegati alla gestione della pagina sociale dell'Ente di curare la massima diffusione della presente deliberazione.

F.to Il Consigliere Segretario

Avv. Federico Acocella

F.to Il Presidente

Avv. Silverio Sica

